



COMUNE DI TESERO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI PULIZIA E CONTROLLO
CANNE FUMARIE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 25.03.2021

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi.
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica ai generatori alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in complesso abitativo destinati ad altre attività.

TITOLO II MODALITA' E OBBLIGHI

Art. 2 - Modalità e scadenze per la pulitura

1. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. Il servizio di pulitura dei condotti di cui al comma 1 è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m. e dal presente Regolamento comunale.
3. La pulizia ed il controllo delle canne fumarie in esercizio deve essere eseguita secondo le seguenti modalità:
 - a) ogni 20 quintali di combustibile solido e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
 - b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento;
 - c) una volta ogni due anni, per i camini a servizio di impianti termici alimentati a combustibile liquido e, comunque, prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

Art. 3 - Obblighi del soggetto tenuto alla pulizia dell'impianto

1. I proprietari degli immobili, o i conduttori o utilizzatori degli immobili stessi a qualunque titolo, sono responsabili della pulizia dell'impianto, e garantiscono la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, con la frequenza indicata dal presente regolamento.
2. Il soggetto responsabile della pulizia annota l'esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro fornito dal Comune. Ciascuna canna fumaria deve essere

riportata sul registro; se la canna fumaria non è “in esercizio”, cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato (mai nell’arco dell’anno), tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la motivazione; nel momento in cui la canna fumaria sarà riutilizzata, tale condizione dovrà essere annotata nel registro.

Nel caso di condomini, è obbligo dell’amministratore condominiale accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest’ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.

3. La pulizia può essere effettuata secondo le seguenti modalità:
 - provvedendovi personalmente, garantendo l’esecuzione perfetta della pulizia delle canne fumarie ed apponendo l’annotazione e la firma quale responsabile sull’apposito registro. Qualora la pulizia sia effettuata direttamente, è necessario incaricare una ditta specializzata per effettuare il controllo della corretta pulizia della canna fumaria e far apporre il visto di regolarità sul registro stesso, con la frequenza di cui all’art. 2;
 - incaricando una ditta specializzata ad effettuare la pulizia della canna fumaria, facendo apporre il visto di regolarità sul registro di pulizia.
4. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo, sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempi ragionevoli, acconsentendo l’accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell’intervento.
5. Qualora l’esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto responsabile della pulizia deve darne comunicazione all’Amministrazione comunale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 4 – Obblighi degli assuntori del servizio

1. Gli assuntori del servizio (conduttori, utilizzatori o spazzacamino) devono garantire che il servizio sia reso a regola d’arte, e assumono a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con riferimento ai danni eventualmente arrecati a persone o cose, a violazioni di norme tecniche, legislative o regolamentari, nonché a eventuali inadempienze o mancanze del servizio reso.
2. Essi dovranno inoltre segnalare al Comune le eventuali circostanze costatate e ritenute pericolose per possibili incendi.

Art. 5 - Adempimenti in caso di incendi di sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione

1. I Vigili del fuoco che intervengono per un incendio che si sviluppi all’interno di una canna fumaria, segnalano l’evento al Sindaco del Comune dove si trova il sistema di evacuazione.

TITOLO III CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 6 – Controlli

1. L’Amministrazione comunale potrà verificare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente Regolamento e la corretta manutenzione dei condotti; potrà inoltre

richiedere l'esibizione del registro di pulizia di cui all'art. 3, comma 2, anche a campione, per verificare l'avvenuta pulizia dei camini nei termini previsti e la corretta compilazione del registro stesso. Per gli interventi di controllo potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati, del Corpo di Polizia Locale o del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

2. Ove necessario, la pulizia verrà fatta eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.

Art. 7 – Sanzioni amministrative

1. I contravventori alle norme del presente Regolamento, sia che si tratti di mancata pulizia delle canne fumarie, che di mancata compilazione del libretto dei camini, o di mancata esibizione o smarrimento dello stesso, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 03.08.2018, nr. 2 (Codice degli Enti Locali) e dell'art. 10 della L. 24.11.1981, nr. 689.